

Tutte le novità per i datori di lavoro

- Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) -

Si riportano, di seguito, le principali disposizioni in materia di lavoro e previdenza contenute nella Legge di bilancio 2020, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, approvata definitivamente il 24 dicembre 2019 e pubblicata sul Supplemento ordinario n. 45 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019.

La legge n. 160 è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (art. 1, co. 7)

Si prevede l’istituzione del “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti” con una dotazione pari a 3 miliardi di euro per il 2020 e a 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021. L’attuazione della misura è demandata ad appositi provvedimenti normativi che vi illustreremo non appena saranno pubblicati.

Sgravio contributivo totale apprendistato duale (art. 1, co. 8)

Si introduce uno sgravio contributivo totale per i primi 3 anni di contratto per le assunzioni in apprendistato di 1° livello effettuate da imprese fino a 9 dipendenti nel corso del 2020. Resta ferma l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile (art. 1, co. 10)

La disposizione prolunga di 2 anni, 2019 e 2020, l’estensione dell’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile alle assunzioni di lavoratori con età fino a 35 anni. Tale incentivo prevede l’esonero del versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50%, nel limite di 3.000 euro annui e per una durata di 3 anni dall’assunzione a condizione che il lavoratore non abbia mai avuto un rapporto a tempo indeterminato.

Sgravio contributivo giovani eccellenze (art. 1, co. 11)

Al fine di dare attuazione al bonus occupazionale giovani eccellenze (esonero contributivo pari ad 8 mila euro per 12 mesi per chi ha assunto nel 2019, a tempo indeterminato soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca), introdotto dalla legge di bilancio 2019, si prevede che a partire dal 1° gennaio 2020 per la fruizione del beneficio trovano applicazione le procedure relative all’incentivo strutturale all’occupazione giovanile di cui alla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

La modifica introdotta, per quanto volta a consentire la fruizione di una misura finora rimasta inattuata, necessita di ulteriori chiarimenti dal momento che la sua decorrenza è fissata al 1° gennaio 2020 ma l’esonero in esame riguarda le sole assunzioni effettuate nel 2019.

Esclusioni dal contributo addizionale Naspi (art. 1, co. 13)

La norma amplia le esclusioni dal versamento delle addizionali contributive relative ai contratti a tempo determinato (1,4% in caso di stipula e 0,5% in occasione di ciascun rinnovo).

Le nuove esclusioni riguardano:

- ✓ I lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
- ✓ I rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi;
- ✓ I rapporti instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.

Credito d'imposta per le spese di formazione (art. 1, co. 210 – 217)

Viene prorogato per il 2020 il riconoscimento del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0.

Per la copertura è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

Per il 2020 è inoltre confermato l'impianto previsto dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) che differenzia l'entità del credito d'imposta a seconda dell'assetto organizzativo dell'impresa:

- ✓ Piccole imprese: credito di imposta nella misura del 50% delle spese ammissibili e nel limite annuale di 300.000 euro;
- ✓ Medie imprese: credito di imposta nella misura del 40% delle spese ammissibili e nel limite annuale di 250.000 euro;
- ✓ Grandi imprese: credito di imposta nella misura del 30% delle spese ammissibili e nel limite annuale di 250.000 euro.

La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, così come definite dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

Il riconoscimento del credito d'imposta non è più subordinato alla condizione che le attività di formazione siano espressamente pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

La disposizione prevede, inoltre, che al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero stesso, secondo le modalità che saranno definite da uno specifico Decreto Direttoriale.

Congedo obbligatorio di paternità (art. 1, co. 342)

Viene prorogato per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, elevandone la durata da 5 a 7 giorni. Inoltre si dispone anche per il 2020 che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).

Fringe benefit auto (art. 1, co. 632-633)

Per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, aventi valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60g/km, il reddito imponibile ai fini del fringe benefit scende dal 30% al 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla

base del costo chilometrico di cui alle Tabelle ACI, chiaramente, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

La percentuale è, inoltre, graduata in base alle emissioni e precisamente:

- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- 40% per l'anno 2020 e 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 50% per l'anno 2020 e 60% a decorrere dal 2021, per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

Le novità non riguardano i veicoli già concessi in uso promiscuo (più precisamente quelli concessi con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020) che, pertanto, rimangono assoggettati all'attuale normativa.

Tassazione buoni pasto (art. 1, co. 877)

Si interviene sul regime fiscale dei buoni pasto, **elevando da 7 a 8 euro** la quota non sottoposta a imposizione ove siano erogati **in formato elettronico** e, allo stesso tempo, **riducendo da 5,29 a 4 euro** la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati **in formato diverso da quello elettronico**.

Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.

L'Area Politica del Lavoro e Contrattazione resta a disposizione per qualsiasi chiarimento:

Deborah Battisti - 0461/803729 - d.battisti@artigiani.tn.it